



COMUNE DI TORRALBA

CITTÀ METROPOLITANA DI SASSARI

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N.

5

In data

06-05-2026

OGGETTO: Manutenzione e pulizia dei terreni incolti, prescrizioni comunali in materia di prevenzione antincendio.

IL SINDACO

Premesso che:

- i terreni ed i lotti incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, a causa della presenza di sterpaglie ed erbe infestanti, cespugli ed arbusti, creano problemi di natura igienica e sono motivo di degrado ambientale e fonte di sporcizia, favorendo altresì il proliferare di animali e parassiti pericolosi per la salute pubblica, oltre che insetti nocivi e fastidiosi, causando disagi a persone ed animali;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, hanno determinato un proliferare di vegetazione e sterpaglie, che soprattutto nel periodo estivo sono causa preponderante di propagazione di incendi con conseguente, grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Considerata la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano, quali giardini, aree incolte, lotti ineditati, una integrale, costante e continua pulizia, unitamente ad un'attività di mantenimento di dette aree;

Ritenuto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo di incendi o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

Visto il D. L.vo n. 267 del 18/08/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto in particolare l'art. 50 comma 5 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.:

" In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio

del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. (comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017)

Visto il titolo III del D.to L.vo 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

Vista la legge n. 225/92 che individua il Sindaco quale autorità comunale in materia di protezione civile";

Visto il Codice della strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

Vista la legge 24.11.1981, n. 689;

Visto il T.U. delle leggi sanitarie n. 1265 del 27.07.1934 e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale nr. 05/48 del 29/01/2025 – Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025 - Aggiornamento 2025, con la quale la Regione Sardegna, in attuazione all'art. 3, comma 3 lett. f) della Legge 21/11/2000, nr. 353 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale nr. 8 del 27 aprile 2016, ha emanato il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente, l'innescio d'incendio nelle aree e nei periodi a rischio, determinando dal 1° Giugno al 31 Ottobre il periodo in cui vige "lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo";

DATO ATTO che, alla data di predisposizione della presente ordinanza, la suddetta deliberazione costituisce l'ultimo aggiornamento regionale in materia di prescrizioni antincendio boschivo, fatte salve eventuali successive disposizioni, modifiche o aggiornamenti emanati dalla Regione Sardegna per l'annualità 2026;

ORDINA

Nelle aree ricadenti nel centro abitato e periferie ad esso adiacenti sia di proprietà di privati che di Enti Pubblici, i seguenti provvedimenti:

1. Ai proprietari o detentori di cortili e di aree edificate e non, di provvedere alla cura ed alla bonifica delle stesse mediante falciatura dell'erba e rimozione dei residui di falciatura, alla rimozione del materiale di qualsiasi natura, ammuccchiato o affastellato, tale da poter divenire rifugio di insetti striscianti (quali blatte, pulci formiche) e altri animali (quali ratti, cani o gatti randagi), nonché a rimuovere altresì, eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime, nel rispetto delle normative vigenti in materia;
2. Ai proprietari o detentori di fabbricati urbani fatiscenti di tenere gli stessi sgombri da immondizie, nonché di provvedere alla falciatura ed alla rimozione dell'erba sia all'interno dell'area sia su quelle prospicienti sulla pubblica via, e alla rimozione del materiale di qualsiasi natura, ammuccchiato o affastellato, tale da poter divenire rifugio

di insetti striscianti (quali blatte, pulci formiche) e altri animali (quali ratti, cani o gatti randagi);

3. Le disposizioni previste ai punti 1 e 2 dovranno essere eseguite entro e non oltre **31/05/2026**, inoltre, il proprietario o detentore delle aree di cui sopra dovrà curare la pulizia delle aree come da disposizioni precedenti fino al 15 ottobre, data normalmente fissata per la cessazione dell'emergenza incendi.

AVVERTE

- che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative, in ragione della violazione accertata:
 - sanzione previste dall'art. 7 c. 1-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (da € 25,00 a € 500,00);
 - sanzione prevista dall'art. 15 del Codice della strada;
 - sanzione prevista dall'art. 255 del D.Lgs 152/2006 da applicarsi con le procedure previste dalla legge 689/81 ai sensi dell'art. 16 comma 2 della stessa legge.
- Gli organi di controllo che accertino l'inosservanza alla presente ordinanza, contestualmente alla verbalizzazione dell'accertamento e alla irrogazione della sanzione, diffideranno i proprietari e conduttori a provvedere entro 5 giorni dalla data dell'accertamento all'adempimento di quanto sopra ordinato.
- In caso di inottemperanza a seguito dell'applicazione della sanzione pecuniaria e, comunque decorso inutilmente il termine di 5 giorni di cui sopra, si procederà con emissione di ulteriore ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54, comma 4 del TUEL D. Lgs 18/08/2000 n. 267 rivolta, specificatamente nei confronti del soggetto inadempiente ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 54, per l'intervento dell'Ufficio Tecnico comunale con rivalsa delle spese a carico del trasgressore, nonché denuncia all'autorità Giudiziaria per il reato di cui all'articolo 650 del Codice Penale.
- Per quanto non annoverato nella presente Ordinanza, si rimanda alle prescrizioni e disposizioni in materia di Prevenzione Incendi prescritte con allegato alla Delibera della Giunta Regionale nr. 5/48 del 29.01.2025.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio e resa nota alla cittadinanza con le consuete forme di pubblicità.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Sono revocate tutte le precedenti ordinanze formulate in materia.

INFORMA

Per quanto riguarda eventuali contenziosi relativi alla violazione della presente Ordinanza verranno applicati i principi stabiliti dalla Legge 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorità competente è il Sindaco al quale nei tempi e nei modi di legge potranno essere inoltrati scritti difensivi.

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. n.104/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (DPR n.1199 del 24 novembre 1971 e s.m.i.).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
F.to Pier Paolo Mulas

La presente determinazione viene pubblicata all' albo pretorio online del sito istituzionale www.comune.torralba.ss.it ai sensi della Legge 69/2009.